



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali - progressivo N.

3837

AREA SVILUPPO ECONOMICO  
SETTORE AMBIENTE  
UFFICIO ACQUA



**OGGETTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 4.  
Rinnovo allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia, provenienti dall'insediamento di Via Creta n. 5 in comune di Cologne (BS).  
Gestore: Politec Technology S.r.l.

IL DIRETTORE  
Dott. Riccardo M. Davini

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 16.06.2014 di conferma dell'incarico di direzione del Settore Ambiente al sottoscritto fino alla permanenza in carica del Presidente della Provincia;
- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Premesso** che questa Provincia è titolare delle funzioni amministrative autorizzatorie in materia di scarichi di acque reflue nell'ambiente, decreto legislativo n. 152/2006, art. 124.7;

**Richiamata** l'autorizzazione alla Politec S.r.l. allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in Via Creta n. 5 in comune di Cologne (BS), n. 3789 del 26.11.2009, volturata con provvedimento n. 2844 del 08.08.2011 alla Politec Technology S.r.l.;

**Vista** la domanda del 27.11.2012, registrata al protocollo generale provinciale n. 153504 del 28.11.2012 prodotta dalla Politec Technology S.r.l. (C.F. e P.IVA 07439870960), con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Montebello n. 27, con la quale ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia, provenienti dall'insediamento ubicato in Via Creta n. 5 in comune di Cologne (BS) n. 3789 del 26.11.2009;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda:

- questa Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- la fase istruttoria del procedimento è stata completata definitivamente, a seguito del versamento per il rilascio dell'autorizzazione, in data 19.06.2014;

**Rilevato** che:

- la Ditta occupa una superficie complessiva di 6.230 mq, di cui superficie scoperta impermeabile 3.915 mq e superficie coperta 2.315 mq;
- il materiale da utilizzare nell'attività di recupero rifiuti non subisce dilavamenti e le operazioni di macinazione sono svolte all'interno del capannone; tutti i rifiuti in ingresso sono confezionati per le operazioni di macinazione e solo le quantità che non possono essere subito trattate sono

- stoccate nella zona di messa in riserva (R13) sotto tettoia fissa; il percorso degli automezzi che conferiscono il rifiuto da macinare, è limitato dall'ingresso dello stabilimento alla zona pesa;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale, raccolte con rete dedicata, sono recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante lo scarico S1 in pozzo perdente, previo passaggio in pozzetto di campionamento del tipo "con accumulo", senza trattamento;
  - le acque meteoriche provenienti dalle coperture, sono raccolte mediante n. 2 reti dedicate, rete a nord e rete a sud dell'insediamento, con recapito negli strati superficiali del sottosuolo mediantemente n. 2 e n. 1 pozzo perdente;
  - lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso allo spogliatoio e locale riposo degli addetti e dal servizio igienico presso gli uffici, è stato autorizzato con provvedimento n. 3789 del 26.11.2009;

**Considerato che:**

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/2006, ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, senza prescrivere la separazione ed il trattamento ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento;
- con note del 05.08.2013 prot. n. 107395 e del 09.08.2013 prot. n. 110157, registrate rispettivamente al protocollo generale provinciale n. 97622 del 06.08.2013 e n. 100866 del 13.08.2013, è stato acquisito il parere dell'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Brescia;

**Visti:**

- l'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio Acqua;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e ritenuto di poter rilasciare il presente atto;

**DISPONE**

1. di rinnovare l'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia, senza la separazione ed il trattamento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., provenienti dall'insediamento ubicato in Via Creta n. 5 in comune di Cologne (BS), Gestore: Politec Technology S.r.l., con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Montebello n. 27, i cui dati sono riportati nella tabella seguente:

Scarico n.	Comune - Indirizzo	Dati catastali		Coordinate Gauss Boaga		Tipologia di scarico	Recapito
		Fg.	Mapp.	X	Y		
S1	Cologne - Via Creta, 5	20	30	1 573 982	5 047 025	Acque di prima pioggia	Strati superficiali del sottosuolo

2. che lo scarico S1 rispetti i valori limite d'emissione previsti dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ed il divieto di scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, riportate di seguito:
  - a) composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;

- b) composti organo fosforici;
  - c) composti organo stannici;
  - d) sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
  - e) mercurio e i suoi composti;
  - f) cadmio e i suoi composti;
  - g) oli minerali persistenti e idrocarburi d'origine petrolifera persistenti;
  - h) cianuri;
  - i) materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo d'utilizzazione delle acque;
- tali sostanze, s'intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 o dei successivi aggiornamenti;

3. l'osservanza delle prescrizioni seguenti:

- a) per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 2, dovranno essere eseguite nel corso di validità dell'autorizzazione, quattro analisi dello scarico S1 da svolgersi con frequenza annuale, la prima entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente; 30.06.2011
- b) le analisi dovranno rappresentare i parametri seguenti: ph, solidi sospesi totali, C.O.D., Cadmio, Ferro, Mercurio, Cianuri, Fosforo totale, Solfati, Cloruri, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali e Saggio di tossicità acuta;
- c) le analisi di cui alla precedente lett. a), dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalla normativa di riferimento;
- d) i relativi certificati dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- e) il divieto di deposito, stoccaggio, carico e scarico, di qualunque rifiuto o materiale sulle superfici esterne, impermeabilizzate e non, di pertinenza del capannone;
- f) i pozzetti di ispezione per il campionamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibile per le operazioni di controllo dell'autorità competente;
- g) comunicare preventivamente all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi modifica agli attuali sistemi di raccolta e scarico esistenti;
- h) comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg. dalla data della variazione stessa;
- i) comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
- j) di comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità della autorizzazione allo scarico, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato;
- k) adeguarsi alle prescrizioni sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente, che saranno impartite dalla Regione Lombardia o da altre Autorità;

4. di dare atto che devono essere osservate dal titolare degli scarichi le vigenti normative regionali in materia di tutela delle acque, richiamandosi fra le altre, le seguenti disposizioni:

- a) per la superficie scolante dovranno essere previste periodiche pulizie della stessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- b) in caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006;

- c) ai sensi dell'art. 124, comma 12, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- d) ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali lo stesso ha origine;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il presente atto ha validità di quattro anni dalla data di sottoscrizione e che sei mesi prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 n. 59;
7. di dare atto che l'A.R.P.A. Dipartimento di Brescia cura il controllo del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 e s.m.i.;
8. di dare atto che i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia delle reti di raccolta delle acque e dai pozzetti di ispezione e campionamento, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
9. la comunicazione con raccomandata A.R. della presente autorizzazione alla Politec Technology S.r.l. - Via Creta n. 5 - Cologne (BS);
10. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cologne (BS) e all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Brescia, Via G. Cantore n. 20, Brescia (BS), nonché agli eventuali ulteriori contro interessati partecipanti al provvedimento;
11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Contro il presente atto potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

IL DIRETTORE  
DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott. Riccardo M. Davini)

Brescia, ..... 20 GIU. 2014 .....